

## INDICE

<b>SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO.....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO .....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 3 - OBBLIGHI APPALTATORE .....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 5 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO .....</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 7 - CORRISPETTIVO.....</b>	<b>10</b>
<b>ARTICOLO 8 –CONTABILITA’ E PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO .....</b>	<b>10</b>
<b>ARTICOLO 9 – VERBALE DI AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DURATA DEL CONTRATTO .....</b>	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 10- SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....</b>	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 11 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>13</b>
<b>ARTICOLO 12 - PENALI .....</b>	<b>15</b>
<b>ARTICOLO 13- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>16</b>
<b>ARTICOLO 14 - RECESSO.....</b>	<b>20</b>
<b>ARTICOLO 15 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....</b>	<b>21</b>
<b>ARTICOLO 17 - CAUZIONE DEFINITIVA .....</b>	<b>22</b>
<b>ARTICOLO 18 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL’APPALTATORE.....</b>	<b>23</b>
<b>ARTICOLO 19 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI .....</b>	<b>24</b>
<b>ARTICOLO 22 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI .....</b>	<b>26</b>
<b>ARTICOLO 23 - SICUREZZA SUL LAVORO .....</b>	<b>27</b>
<b>ARTICOLO 24 - ELEZIONE DI DOMICILIO.....</b>	<b>28</b>





ARTICOLO 25 - SPESE CONTRATTUALI.....	28
ARTICOLO 26 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ .....	28
ARTICOLO 27 - FORO COMPETENTE .....	28
ARTICOLO 28 - DOCUMENTI DEL CONTRATTO DI APPALTO.....	28
ARTICOLO 29 - DISPOSIZIONI FINALI .....	29



## SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

TRA

- ASIA Napoli S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* ing. Francesco Mascolo \_\_\_\_\_ Codice Fiscale e Partita Iva \_\_\_\_\_ - (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante")

E

- \_\_\_\_\_ - (di seguito denominato "Appaltatore")

Congiuntamente definite "Parti".

### PREMESSO

- 1) che con bando pubblicato il \_\_\_\_\_ ASIA Napoli S.p.A. ha indetto una gara di appalto avente ad oggetto il servizio di vigilanza e di guardiania e di custodia delle sedi di ASIA – NAPOLI S.P.A. con gestione della *control room*;
- 2) che entro il termine di scadenza fissato nel bando di gara sono pervenuti n. \_\_\_\_\_ plichi contenenti le offerte;
- 3) che il concorrente \_\_\_\_\_, è risultato aggiudicatario dell'appalto avendo offerto il prezzo unitario orario più basso per la Stazione Appaltante pari ad Euro \_\_\_\_\_ per vigilanza e ad Euro \_\_\_\_\_ per custodia;
- 4) che in data \_\_\_\_\_, la Stazione Appaltante ha completato, con esito positivo, la verifica della documentazione a comprova dei requisiti dichiarati;
- 5) che in data \_\_\_\_\_, con nota \_\_\_\_\_, il Responsabile del Procedimento ha comunicato all'Appaltatore l'aggiudicazione definitiva;
- 6) che la Stazione Appaltante ha provveduto ad inviare le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5 del D. Lgs n. 163/2006;
- 7) che in funzione della sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore ha presentato entro il termine previsto nei documenti di gara:
  - la cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni dedotte in Contratto;
  - la polizza RTC di cui all'art. 19 del Contratto;



- l'elenco del personale impiegato nel servizio di vigilanza (addetto alla *control room*) in possesso della qualifica di guardia particolare giurata nonché dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di prevenzione e lotta antincendio, con attestato rilasciato dai Vigili del Fuoco;
- i nominativi di almeno n. 4 addetti muniti di attestati di partecipazione ai corsi di informatica;
- l'elenco del personale da impiegare nel servizio di custodia e guardiania.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

### ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende\_\_\_\_\_;
- per **Stazione Appaltante** si intende ASIA Napoli come in epigrafe identificata;
- per **Contratto** si intende il presente contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- per **Disciplinare**: si intende il Disciplinare Tecnico consegnato in sede di gara;
- per **Direttore dell'esecuzione del contratto** si intende \_\_\_\_\_;
- per **Responsabile del Procedimento** si intende \_\_\_\_\_;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;

### ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico, della durata di 24 mesi decorrenti dal verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto, di eseguire:

- a) il servizio di vigilanza mediante G.P.G. per un numero di ore pari a 8.760 annue;
- b) il servizio di custodia/guardiania per un numero di ore pari a 10.608 annue;
- c) il servizio di ronda che consiste in un numero pari a 2 ronde per ciascuna sede;
- d) il servizio di intervento su allarme per un numero di interventi stimato in almeno 1 al mese.

2.2 L'Appaltatore si impegna, nei limiti del quinto d'obbligo di cui all'art. 22 del Contratto, ad eseguire eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel precedente art. 2.1, applicando a ciascuna prestazione aggiuntiva il costo orario/prestazioni offerti in sede di gara.

2.3 L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto di appalto, con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio, in conformità alle caratteristiche e alle specifiche tecniche contenute nel Disciplinare e nel presente Contratto.

2.4 Il servizio di vigilanza deve essere svolto da personale in possesso della qualifica di Guardie Particolari Giurate (GPG) come da DM 269/2010, nonché dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di prevenzione e lotta antincendio, con attestato rilasciato dai Vigili del Fuoco. Durante l'espletamento del servizio di vigilanza deve essere garantita la presenza di almeno 4 risorse munite di attestati di partecipazione ai corsi di informatica

### **ARTICOLO 3 - OBBLIGHI APPALTATORE**

3.1 L'Appaltatore si obbliga, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. ad eseguire il servizio di vigilanza, comprensivo delle ronde e degli interventi su allarme, e di guardiania e custodia delle strutture aziendali indicate nella tabella allegata al Contratto mediante l'utilizzo di custodi che rivestono la qualità di G.P.G..
- b. a trasmettere mensilmente, entro il terzo giorno del mese successivo a quello di riferimento, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto un report riepilogativo dei servizi resi, con l'indicazione del personale impiegato e delle prestazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla Stazione Appaltante (il report deve essere compilato secondo l'allegato modello);
- c. a eseguire il servizio di vigilanza e di guardiania e custodia a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nel Disciplinare;
- d. a provvedere all'organizzazione razionale delle prestazioni oggetto dell'appalto, tenendo conto dei luoghi e dell'eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di esecuzione da parte della Stazione Appaltante o di altre imprese;
- e. a consentire in ogni momento al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed agli eventuali





- incaricati della Stazione Appaltante di espletare le verifiche e i controlli necessari;
- f. a presenziare alle riunioni che si terranno su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto presso la sede della Stazione Appaltante. Di tali riunioni sarà redatto apposito verbale;
  - g. a manlevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità risarcitoria connessa e/o derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto;
  - h. ad attenersi ad ogni altra disposizione vigente in materia in appalti pubblici;
  - i. ad osservare quanto previsto nel Codice Etico di ASIA Napoli di cui dichiara di aver preso conoscenza;
  - j. a nominare un Responsabile del servizio, quale referente della Stazione Appaltante nell'esecuzione del Contratto, di cui dovranno essere forniti il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail. Quest'ultimo rappresenta l'interlocutore della Stazione Appaltante al quale il Direttore dell'Esecuzione del Contratto deve rivolgersi per impartire prescrizioni ed istruzioni sulle modalità di svolgimento del servizio alle quali l'Appaltatore ed il personale impiegato devono attenersi;
  - k. a sensibilizzare opportunamente il personale addetto a mantenere il massimo riserbo sulle informazioni di cui si venga a conoscenza nell'espletamento delle prestazioni contrattuali che non dovranno essere portate a conoscenza di terzi.

#### Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale

L'Appaltatore si obbliga:

- l. ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'esecuzione del servizio di vigilanza e di quello di guardiania e custodia condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai rispettivi contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto, alle categorie e nella località di svolgimento del servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- m. a provvedere al regolare ed effettivo adempimento a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di





- lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico ogni relativo onere;
- n. ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo a quelle contenute nel D. Lgs n. 81/2008, ad informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare; ad osservare il DUVRI allegato alla documentazione di gara;
  - o. a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, il libro matricole contenente l'elenco di tutto il personale impiegato;
  - p. a fornire alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, l'elenco del personale impiegato nell'appalto, distinguendo gli addetti alla vigilanza da quelli addetti alla custodia/guardiania (con indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, numero di matricola, inquadramento contrattuale, tipo di contratto es. *part-time-full time*, estremi delle posizioni assistenziali e previdenziali), e a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione del personale;
  - q. a fornire, per ciascun lavoratore impegnato nell'esecuzione del servizio, gli estremi della comunicazione telematica obbligatoria effettuata ai sensi del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 (Modello UNILAV) o eventuale documentazione sostitutiva;
  - r. a presentare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, entro il giorno 10 di ciascun mese, una propria autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'avvenuto pagamento degli stipendi ai lavoratori impiegati nell'appalto corredata da copia dei bonifici eseguiti a ciascun lavoratore e dalle relative quietanze;
  - s. a dotare le G.P.G. delle uniformi di modello conforme a quello approvato dalle autorità competenti e a far sì che quello addetto al servizio di custodia e guardiania sia qualificato e munito di apposite divise con tessera di riconoscimento e fotografia;
  - t. a garantire durante l'espletamento del servizio di vigilanza la presenza di almeno 4 risorse munite di attestati di partecipazione ai corsi di informatica;
  - u. a manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da azioni





proposte direttamente nei confronti della stessa da parte di dipendenti dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1676 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs n. 276/2003.

#### **ARTICOLO 5 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO**

5.1 Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs n. 163/2006 e degli articoli 300 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, la Stazione Appaltante ha affidato a \_\_\_\_\_ l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto con il compito di:

- a) provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto;
- b) assicurare la regolare esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che il servizio di vigilanza e custodia sia eseguito in conformità al Disciplinare e al Contratto;
- c) impartire prescrizioni ed istruzioni in ordine alla corretta esecuzione del servizio, a cui l'Appaltatore deve attenersi rispettando i termini e le modalità di adempimento fissati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

5.2 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nell'espletamento di tali funzioni, può avvalersi anche di personale all'uopo individuato dalla Stazione Appaltante.

#### **ARTICOLO 6 -VERIFICA DI CONFORMITA' IN CORSO DI ESECUZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA' DEFINITIVA**

##### Verifica di conformità in corso di esecuzione e consuntivazione servizi resi

6.1 Trattandosi di un servizio con prestazioni continuative, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto esegue la verifica di conformità dei servizi espletati dall'Appaltatore rispetto a quanto previsto nel Disciplinare e nel Contratto, emettendo un apposito certificato. A tal fine, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dopo aver acquisito il report di cui all'art. 3 lett. b) nonché l'autocertificazione di cui all'art. 3 lett. r) trasmessi dall'Appaltatore, emette apposito certificato con il quale riscontra la rispondenza delle prestazioni erogate rispetto a quanto previsto nel Disciplinare. Tale certificato viene emesso con cadenza mensile entro 15 giorni dalla trasmissione da parte dell'Appaltatore dell'autocertificazione attestante



l'avvenuto pagamento degli stipendi, corredata dalla documentazione prevista (cfr art. 3 lett. r).

Tale certificato deve essere trasmesso, nei 7 giorni successivi all'emissione, al RUP per la conferma e, quindi, all'Appaltatore per l'emissione della relativa fattura, il tutto meglio dettagliato nel successivo articolo 8.

6.2 Fermo restando quanto previsto al precedente capoverso 6.1, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto può in qualsiasi momento eseguire verifiche e/o controlli sull'operato dell'Appaltatore, impartendo mediante appositi ordini di servizio le indicazioni ritenute necessarie per eseguire correttamente il servizio di vigilanza e guardiania e custodia, alle quali l'Appaltatore deve attenersi.

#### Certificato finale di verifica di conformità delle prestazioni contrattuali

6.3 Entro 20 giorni dall'ultimazione del servizio di vigilanza e custodia, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto rilascia il certificato di verifica di conformità delle prestazioni quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito il servizio di vigilanza e custodia. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del Contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'Appaltatore il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; l'importo a saldo da pagare all'Appaltatore. Il certificato di verifica di conformità di tutte le prestazioni contrattuali emesso dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto deve essere confermato dal Responsabile del Procedimento nei successivi 10 giorni.

6.4 Una volta confermato dal RUP il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

6.5 Resta inteso che il pagamento della rata di saldo è subordinato, oltre che all'emissione del certificato di verifica di conformità, alla presentazione da parte dell'Appaltatore dei bonifici eseguiti a ciascun lavoratore, impiegato nell'appalto, e delle quietanze da parte di

questi ultimi. In seguito a tali adempimenti, la Stazione Appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in Contratto.

#### **ARTICOLO 7 - CORRISPETTIVO**

7.1 La Stazione Appaltante corrisponderà all'Appaltatore, per l'espletamento di tutti i servizi oggetto del Contratto, un canone mensile così calcolato: Euro 695.600,00, al netto del ribasso offerto in sede di gara/24 mesi.

7.2 Il corrispettivo per le prestazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla Stazione Appaltante sarà determinato applicando il costo orario/prestazioni offerti dall'Appaltatore in sede di gara.

7.3 L'importo sopra convenuto, comprensivo di tutte le prestazioni previste e descritte nel Contratto e nel Disciplinare nonché dei costi per la sicurezza e per la manodopera e di ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento del servizio, deve intendersi fisso e invariabile con la sola eccezione di quanto previsto dal successivo art. 17.

#### **ARTICOLO 8 –CONTABILITA' E PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO**

8.1 Il pagamento dei servizi oggetto del Contratto sarà eseguito, con canoni mensili, previo accertamento, da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, della regolarità delle prestazioni erogate dall'Appaltatore. In base a quanto previsto dal precedente art. 6.1, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto emette apposito certificato con il quale riscontra la rispondenza delle prestazioni erogate rispetto a quanto previsto nel Disciplinare. Tale certificato viene emesso con cadenza mensile entro 15 giorni dalla trasmissione da parte dell'Appaltatore dell'autocertificazione attestante l'avvenuto pagamento degli stipendi, corredata da copia dei bonifici e delle quietanze rilasciate da ciascun dipendente, ai sensi dell'art. 3 lett. r) del Contratto. Il certificato specifica se al canone mensile debbano eventualmente aggiungersi servizi aggiuntivi che l'Appaltatore deve fatturare, in quanto richiesti dalla Stazione Appaltante, e se l'Appaltatore sia incorso nelle penali che gli saranno addebitate secondo le modalità previste al successivo art. 12.





Tale certificato deve essere trasmesso, nei 7 giorni successivi all'emissione, al RUP per la conferma e, successivamente, all'Appaltatore ai fini della fatturazione che deve comprendere il canone mensile e le prestazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla Stazione Appaltante e riportate nel certificato.

8.2 Il pagamento delle prestazioni rese avverrà con cadenza mensile e sarà eseguito a 60 giorni f.m. dalla presentazione della fattura da parte dell'Appaltatore che, in ogni caso, deve aver fornito al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la dichiarazione e la documentazione di cui all'art. 3, lett. r) del Contratto. La fattura deve riportare il CIG di gara obbligatorio ai fini del pagamento e deve essere corredata dal certificato sopra menzionato. L'importo fatturato deve corrispondere a quello riportato nel certificato emesso dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

La fattura, corredata dal certificato rilasciato dal DEC, dovrà essere intestata ad A.S.I.A. – Napoli SpA, Via L. Volpicella, 315 80147 NAPOLI, ed inviata presso la Direzione Amministrativa sita in Via Ponte dei Francesi, 37/d 80146 NAPOLI in alternativa potrà essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo [asianapoli.afc@pec.it](mailto:asianapoli.afc@pec.it).

Il pagamento è inoltre subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla Legge 136/2010.

Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato finale di verifica di conformità di tutte le prestazioni contrattuali. Il pagamento del saldo è inoltre subordinato alle verifiche di legge (DURC, Equitalia ecc.).



## **ARTICOLO 9 – VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DURATA DEL CONTRATTO**

9.1 In seguito alla firma del Contratto, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dell'Esecuzione del Contratto a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'avvio delle prestazioni contrattuali viene attestato mediante la redazione di apposito verbale riportante l'indicazione dei siti in cui l'Appaltatore deve eseguire il servizio di vigilanza e custodia. Il verbale, redatto in doppio esemplare, è firmato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dall'Appaltatore che ne riceve una copia. Considerato che le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite in siti e immobili diversi, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvede a dare tutte le istruzioni e le indicazioni necessarie nel verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto al quale l'Appaltatore deve attenersi.

9.2 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto comunica all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per l'avvio dell'esecuzione del Contratto. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque la data della prima convocazione. Trascorso inutilmente tale ultimo termine, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del Contratto e all'incameramento della cauzione.

9.3 La durata del Contratto è fissata in 24 mesi con decorrenza dal verbale di avvio di esecuzione del servizio, fermo restando la facoltà della Stazione Appaltante di avvalersi dell'opzione per ulteriori 12 mesi ovvero della proroga tecnica.

## **ARTICOLO 10- SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

10.1 Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

10.2 E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi del precedente capoverso nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la corretta esecuzione del servizio di vigilanza e



custodia.

10.3 Fuori dei casi previsti dai precedenti capoversi, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del Contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del Regolamento, in quanto compatibili.

10.4 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del Contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri. I mezzi e gli strumenti esistenti rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall'Appaltatore. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto deve inviare il verbale di sospensione al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

10.5 I verbali di ripresa dell'esecuzione del Contratto, da redigere a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'Appaltatore ed inviati al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla relativa redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore dell'Esecuzione del Contratto indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del Contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

#### **ARTICOLO 11 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

11.1 Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311 del D.P.R. n. 207/2010. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

11.2 La Stazione Appaltante non può richiedere alcuna variazione al Contratto, a meno che non ricorrano le condizioni di seguito indicate. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, del D. Lgs n. 163/2006, la Stazione Appaltante può ammettere variazioni al



Contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di gara, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del Contratto.

11.3 Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento delle prestazioni oggetto del Contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del Contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del Contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione delle prestazioni. Tali varianti sono approvate dal Responsabile del Procedimento ovvero dall'organo competente della Stazione Appaltante.

11.4 Nei casi previsti al precedente punto 11.2, la Stazione Appaltante può chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal Contratto che l'Appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la Stazione Appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al Contratto, previa acquisizione del consenso dell'Appaltatore.

11.5 L'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai precedenti punti 11.2 e 11.3, alle stesse condizioni previste dal Contratto.

11.6 In ogni caso, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere



non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle prestazioni oggetto del Contratto e che non comportino a carico dell'Appaltatore maggiori oneri.

## **ARTICOLO 12 - PENALI**

12.1 Fermo restando il risarcimento del maggior danno, la Stazione Appaltante, per il tramite Direttore dell'Esecuzione del Contratto si riserva di applicare:

- a) una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio di vigilanza e custodia/guardiania rispetto ai termini previsti dal Contratto o dal Disciplinare;
- b) una penale pari ad Euro 100,00 per ogni ora di ritardo nell'avvio del servizio di vigilanza o di custodia/guardiania oppure per la mancata punzonatura. Ritardi inferiori all'ora saranno penalizzati in proporzione;
- c) una penale pari ad Euro 1.000,00 per ogni mancato intervento su allarme o, comunque, per ogni mancata segnalazione di evento grave;
- d) una penale pari ad Euro 500,00 per ogni mancata copertura di turno lavorativo o abbandono del posto di lavoro;
- e) una penale pari ad Euro 200,00 per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- f) una penale pari ad Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui all'art. 3, lett. r) del Contratto nella produzione dell'autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'avvenuto pagamento degli stipendi ai lavoratori impiegati nell'appalto corredata da copia bonifici eseguiti a ciascun lavoratore e delle relative quietanze;
- g) una penale di Euro 500,00 per ogni giorno solare di impiego di addetti non muniti di qualifica di guardia particolare giurata nell'espletamento del servizio di vigilanza;
- h) una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di mancato impiego, nel servizio di vigilanza, di una delle quattro risorse munite degli attestati di partecipazione ai corsi di informatica.



12.2 Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali di cui alle precedenti lettere, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro il termine di 5 giorni da quando si è verificato l'inadempimento. L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

### 12.3 Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dai canoni mensili o dalla rata di saldo, a propria discrezionale scelta, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

## **ARTICOLO 13- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

13.1 La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006, oltre che nei casi espressamente previsti nel Contratto e nel Disciplinare.

### **a) Risoluzione ex art. 135 del D. Lgs n. 163/2006**

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli articoli 6 e 67 del D. Lgs n. 159/2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di Procedura Penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice Penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni contrattuali, nonché per violazione degli

obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento propone alla Stazione Appaltante, in relazione allo stato delle prestazioni e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del Contratto. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

**b) Risoluzione ex art. 136 del D. Lgs n. 163/2006**

**Gravi inadempienze (art. 136, commi 1-3 del D. Lgs n. 163/2006)**

Qualora il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerti comportamenti dell'Appaltatore costituenti grave inadempimento alle obbligazioni oggetto del Contratto tale da comprometterne la corretta esecuzione, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dell'Esecuzione del Contratto formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del Contratto.

**Ritardo nell'esecuzione del Contratto (art. 136, comma 4, del D. Lgs n. 163/2006)**

Qualora, al di fuori dei precedenti casi per negligenza dell'Appaltatore, si sia verificato un ritardo nell'esecuzione del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto assegna all'Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni per le quali si è registrato il ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale,

qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del Contratto.

**c) Effetti della risoluzione del Contratto ex art. 135 e 136 del D. Lgs n. 163/2006**

Nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto rediga una relazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite. In sede di liquidazione finale delle prestazioni oggetto del Contratto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altra impresa l'appalto, qualora la stazione appaltante non avvalga della facoltà prevista dall'articolo 140, comma 1, del D. Lgs n. 163/2006.

In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore deve provvedere a tutti gli incombeni che si rendano necessari ai fini della continuazione e dell'ultimazione delle prestazioni appaltate. L'Appaltatore è, quindi, tenuto allo sgombero delle aree interessate dalle prestazioni contrattuali e delle relative pertinenze (ove esistenti) entro il termine all'uopo assegnato dalla Stazione Appaltante. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante può provvedere in via di autotutela, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. La risoluzione del Contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno subito.

**d) Clausola Risolutiva espressa ex art. 1456 Cod. Civ.**

Fermo restando quanto previsto dai precedenti capoversi, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

- a. qualora l'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione del Contratto, perda il requisito dell'autorizzazione prefettizia di cui agli articoli 134 e ss del R.D. n. 773/1931 (c.d. Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
- b. qualora venga accertata l'insussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti morali richiesti per la partecipazione alla gara;

- c. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- d. qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- e. qualora l'applicazione delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 298 del D.P.R. n. 207/2010;
- f. qualora l'Appaltatore non ottemperi, per due volte consecutive, alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- g. nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- h. sospensione delle prestazioni contrattuali o mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- i. nel caso di subappalto abusivo e violazione degli obblighi di cui al successivo art. 16 sul subappalto;
- j. qualora non venga prodotta, per due volte consecutive, l'autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'avvenuto pagamento degli stipendi ai lavoratori impiegati nell'appalto corredata da copia bonifici eseguiti a ciascun lavoratore e delle relative quietanze;
- k. violazione di quanto previsto dall'art. 20 del Contratto in materia di divieto di cessione del credito e del Contratto.

Nei casi previsti dalle precedenti lett. a), b), c) e d) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, mediante una mera comunicazione, da trasmettere a mezzo pec all'Appaltatore, della volontà di avvalersi della presente clausola e senza bisogno di assegnare un termine per eventuali deduzioni. Nei restanti casi, gli inadempimenti che legittimano la risoluzione del Contratto, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro il termine di 7 giorni da quando si è verificato l'inadempimento. L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni al Direttore



dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 7 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, verrà disposta la risoluzione del Contratto.

Durc negativo per due volte consecutive

Nel caso in cui venga acquisito un durc negativo per due volte consecutive, si procede alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010.

**e) Diffida ad adempiere ex art. 1454 Cod. Civ.**

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell'appalto. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'Appaltatore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il Contratto si intende risolto di diritto.

**f) Effetti della risoluzione del Contratto ex artt. 1454 e 1456 Cod. Civ.**

In caso di risoluzione del Contratto per una delle cause contemplate al precedente capoverso, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguito decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Resta fermo l'obbligo dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 139 del D. Lgs n. 163/2006, di provvedere a tutti gli incombenzi che si rendano necessari ai fini della continuazione dei servizi appaltati. Egli è, quindi, tenuto allo sgombero delle aree di lavoro e delle relative pertinenze (ove esistenti) entro il termine all'uopo assegnato dalla Stazione Appaltante. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante può provvedere in via di autotutela, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. La risoluzione del Contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno subito.

**ARTICOLO 14 - RECESSO**



14.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge n. 135/2012 (di conversione del Decreto legge n. 95/2012), la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso di 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di quelle non eseguite nel caso in cui tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non eseguite, i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1 della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del Contratto siano migliorativi rispetto a quelli stipulati del Contratto e allorquando l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A..

14.2 La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di recedere dal Contratto previo preavviso di 30 giorni, fermo restando il diritto dell'Appaltatore al pagamento dei servizi resi a regola d'arte, sino al momento in cui il recesso avrà efficacia ed al rimborso delle spese sostenute e dimostrate in funzione dell'esecuzione del Contratto. Resta inteso che l'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Cod. Civ.

#### **ARTICOLO 15 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

15.1 Fermo restando il divieto di subappalto del servizio di vigilanza, ai sensi dell'art.118, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, l'Appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, che ricorrerà al subappalto dei servizi nei limiti del \_\_\_\_%.

15.2 L'Appaltatore, nel chiedere l'autorizzazione al subappalto, deve allegare alla copia autenticata del contratto, anche la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Nel caso di RTI tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascun soggetto che compone l'RTI.

15.3 L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore o del cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento



va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. In caso di controversia insorta tra l'Appaltatore e i subappaltatori o cottimisti e fino alla risoluzione della stessa, la Stazione Appaltante potrà anche operare a garanzia in corrispondente detrazione sui successivi pagamenti in acconto o sulla rata di saldo dovuti all'Appaltatore, senza che lo stesso possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta. L'Appaltatore prende atto, altresì, che il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presenta clausola costituisce grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

15.4 L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

#### ARTICOLO 16 - REVISIONE PREZZI

16.1 La Stazione Appaltante provvederà, partire dal secondo anno, su istanza dell'Appaltatore, all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs n. 163/06. La rivalutazione del corrispettivo avverrà sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5 del citato Decreto Legislativo. Nell'ipotesi in cui tali dati non fossero ancora disponibili o utilizzabili, si ricorrerà all'*indice di variazione FOI* pubblicato dall'ISTAT.

#### ARTICOLO 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

17.1 L'Appaltatore (*ha prodotto*) la cauzione definitiva, di cui all'articolo 113 del D. Lgs n. 163/2006, sotto forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa con la formula "a prima richiesta", per un importo pari a \_\_\_\_\_ **[da determinare in base al ribasso in sede di gara]** di quello contrattuale (fermo restando quanto previsto dall'art. 40, comma 7, del D. Lgs n. 163/2006). Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del Cod. Civ, la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta, senza alcun onere di



documentazione o motivazione della richiesta medesima, da parte della Stazione Appaltante, e l'espressa rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 Cod. Civ. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia dalla data di stipula del Contratto fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità ed è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, da parte dell'Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più, durante l'appalto, rispetto al credito maturato dall'Appaltatore così come risultante dalla liquidazione finale. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

17.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

17.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

#### **ARTICOLO 18 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE**

18.1 Tutti i rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, da



qualunque causa determinati, sono a carico dell'Appaltatore che si obbliga a tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità conseguente. A tal fine, l'Appaltatore è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a cose e a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore. La polizza, o eventuale appendice alla stessa, deve essere stipulata con compagnia assicuratrice e deve ottenere la preventiva approvazione della Stazione Appaltante. La polizza deve riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO non devono essere inferiori ad Euro 1.500.000,00, per ogni evento dannoso.

18.2 La garanzia deve, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Appaltatore oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei rifiuti sul territorio di competenza.

18.3 Per tale garanzia può essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico dell'azienda appaltatrice/aggiudicataria. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante deve esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

18.4 La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato finale di conformità.

#### **ARTICOLO 19 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI**

19.1 Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei



soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

19.2 I pagamenti eseguiti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.

19.3 Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti

#### **ARTICOLO 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

20.1 Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 è fatto divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal Contratto. Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 163/2006, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore in relazione ai soli servizi di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, mediante il rilascio di apposito certificato confermato dal RUP (cfr art. 10 del Contratto), a condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto

corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG.

d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica delle cessione stessa.

20.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione delle cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dei servizi appaltati ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore.

#### **ARTICOLO 21– QUINTO D'OBBLIGO**

21.1 Qualora si rendesse necessario, in corso d'esecuzione, un aumento od una diminuzione delle prestazioni contrattuali l'Appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo dell'appalto alle stesse condizioni del Contratto.

Ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 2440/1923, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di apportare un aumento delle prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale complessivo. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo del Contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel Contratto e remunerate agli stessi prezzi e cioè applicando il ribasso offerto in sede di gara per ciascuna tipologia di servizio dedotto in Contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del Contratto (parametrato sui 24 mesi di affidamento del servizio), l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni eseguite a regola d'arte.

#### **ARTICOLO 22 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

22.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica:

---





Nonché: le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i: \_\_\_\_\_,

oppure in alternativa si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. Le fatture dovranno essere emesse con il estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

22.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

22.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

22.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### **ARTICOLO 23 - SICUREZZA SUL LAVORO**

23.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

23.2 L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del DUVRI consegnato in sede di gara nonché dei siti in cui deve eseguirsi il servizio di vigilanza e di custodia.

23.3 L'Appaltatore e ciascuna impresa esecutrice devono predisporre e consegnare alla Stazione Appaltante prima della stipula del Contratto il piano operativo di sicurezza (P.O.S.)



per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

#### **ARTICOLO 24 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

24.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in \_\_\_\_\_. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con lettera raccomandata entro 3 giorni ore dall'avvenuto cambiamento.

24.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

#### **ARTICOLO 25 - SPESE CONTRATTUALI**

25.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

#### **ARTICOLO 26 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

26.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità". In caso contrario, si applicheranno le sanzioni ivi previste. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, durante l'esecuzione del Contratto, ivi comprese le variazioni relative ad eventuali subappaltatori o fornitori.

#### **ARTICOLO 27 - FORO COMPETENTE**

27.1 Tutte le controversie derivanti dal Contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via transattiva o bonaria ai sensi degli articoli 239 e 240 del D. Lgs n. 163/2006.

27.2 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario del Foro di Napoli.

#### **ARTICOLO 28 - DOCUMENTI DEL CONTRATTO DI APPALTO**

28.1 Costituiscono parte integrante del Contratto, vincolanti per le Parti, i documenti di seguito elencati:



- a) Disciplinare;
- b) DUVRI;
- c) Offerta presentata dall'Appaltatore.

#### **ARTICOLO 29 - DISPOSIZIONI FINALI**

29.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

29.2 Eventuali modifiche al Contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

29.3 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative:

D. Lgs. n. 163/2006 e smi; D.p.r. n. 207/2010; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e smi, Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Napoli,

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente l'articolo 27 (Foro competente) del Contratto.





**Report mensile da compilare a cura dell'Appaltatore e da trasmettere al DEC entro**

<u>Sede</u>	<u>Vigilanza</u>	<u>Ronde</u>	<u>Interventi su allarme</u>	<u>Guardiania - custodia</u>	<u>Prestazioni aggiuntive</u>	<u>Totale</u>	



**A.S.I.A.** • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

**Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli**

**Sede Legale:** 80147 NAPOLI • via Volpicella, 315

**Sede Direzionale:** 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 735 15 85 • Fax +39 081 735 15 77 • e-mail: [segreteria.generale@asianapoli.it](mailto:segreteria.generale@asianapoli.it) • [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it) • C.F. e P.Iva 07494740637